



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2009

=====

ADDI' 15/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Dietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTEO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOLA	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo JACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - NIERI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 338

Oggetto:

Modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, "Approvazione dei criteri necessari alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004".



Modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, "Approvazione dei criteri necessari alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la propria Deliberazione 4 dicembre 2008, n. 886, "Approvazione dei criteri necessari alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge n. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha modificato l'art. 159, comma 1, del Codice, prorogando al 30 giugno 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sezione prima ter, n. 1185 del 12 marzo 2009, con cui l'autorità giudiziaria ha sospeso, ai fini del riesame, la deliberazione regionale n. 886/2008 della parte relativa ai requisiti di competenza tecnico-scientifica previsti nell'art. 146, comma 6, del Codice;

CONSIDERATO, pertanto, di procedere al riesame dei requisiti di competenza tecnico-scientifica previsti nella Deliberazione di Giunta regionale n. 886/08;

CONSIDERATO che occorre proseguire nel processo di adeguamento del regime autorizzatorio in materia paesaggistica alle previsioni di cui all'art. 159 del Codice, nelle more della approvazione della legge di modifica della l.r. n. 59/95 che definirà l'assetto complessivo della funzione delegata e disciplinerà la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio previste nell'art. 148 del Codice;

RITENUTO, per quanto sopra, di modificare la Deliberazione di Giunta regionale n. 886/08 come di seguito specificato:

- la lett. b), concernente il requisito della competenza tecnico-scientifica, è sostituito dal seguente: "b) **COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA**. Gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche delegate attribuiscono la competenza ad una struttura, anche individuale, dotata di specifica professionalità. In particolare, il responsabile del procedimento deve essere in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore attinente alla tutela paesaggistica e ambientale, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze botaniche, alle scienze agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del



338 15 MAG. 2009



patrimonio naturale e, in ogni caso, deve aver maturato una esperienza di almeno un anno in materia paesaggistica nell'ambito della libera professione o al servizio di una pubblica amministrazione. Nel caso in cui tale figura professionale non sia presente in organico l'Ente locale può reperire professionisti esterni in possesso dei requisiti sopra indicati, iscritti negli albi professionali, attraverso la stipula di convenzioni, da attivare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente”;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alle procedure di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

Di modificare, per quanto in premessa che integralmente si richiama, la Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, come segue:

- La lett. b), concernente il requisito della competenza tecnico-scientifica, è sostituito dal seguente: “b) COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA. Gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche delegate attribuiscono la competenza ad una struttura, anche individuale, dotata di specifica professionalità. In particolare, il responsabile del procedimento deve essere in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore attinente alla tutela paesaggistica e ambientale, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze botaniche, alle scienze agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del patrimonio naturale e, in ogni caso, deve aver maturato una esperienza di almeno un anno in materia paesaggistica nell'ambito della libera professione o al servizio di una pubblica amministrazione. Nel caso in cui tale figura professionale non sia presente in organico l'Ente locale può reperire professionisti esterni in possesso dei requisiti sopra indicati, iscritti negli albi professionali, attraverso la stipula di convenzioni, da attivare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 MAG. 2009

